

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2005-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1962 (V. Stampati nn. 349 e 365)

modificato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 luglio 1962

modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1962 (V. Stampati nn. 349 e 365-B)

d'iniziativa dei deputati BUCCIARELLI DUCCI, BERLOFFA, SABATINI; TOGNONI, BARDINI, FALETRA, CAPONI, ROSSI Maria Maddalena, ROSSI Paolo Mario, BRIGHENTI, BECCASTRINI, LACONI, PIRASTU, SULOTTO, ANGELINI Giuseppe, GUIDI e DIAZ Laura

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 ottobre 1962*

Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo delle miniere, di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

cui all'articolo 2 lettere *a*) e *b*) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei, fermo restando l'ammontare della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.

Art. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare della retribuzione settimanale, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Art. 3.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.

In caso di mancato accordo le modalità di attuazione della presente legge saranno disposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto, sentite le organizzazioni sindacali di cui sopra.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonchè delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Identico.

Art. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Art. 3.

Identico.

In caso di mancato accordo le modalità di attuazione della presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.

Art. 4.

Identico.